



Segreterie nazionali  
Corso Trieste, 36 Roma - 00198 Roma tel. +39 06 852621

Protocollo LC 504p 2007  
Ufficio Sindacale  
Ogg.: Elemento perequativo

Roma, 19 giugno 2007

Alle strutture Fim, Fiom, Uilm  
Territoriali e Regionali

LL. SS.

Carissimi e carissime,

gli accordi per il rinnovo del biennio economico dei CCNL Federmeccanica e Assistal firmato il 19 gennaio 2006, Unionmeccanica Confapi firmato il 24 gennaio 2006 e Cooperative Metalmeccaniche firmato il 31 gennaio 2006 prevedono alla voce ELEMENTO PEREQUATIVO:

“Ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2007, che nel 2006 (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro (ad es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o formule retributive analoghe) e privi di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di giugno 2007, a titolo perequativo, una cifra in forma annua sperimentale pari a 130 Euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl inferiori a 130 Euro annue.

Nel prossimo rinnovo normativo, le parti definiranno come superare la forma sperimentale attraverso uno specifico istituto salariale anche alla luce di quanto eventualmente definito a livello confederale nell’ambito del prossimo confronto sulla revisione del Protocollo del 23 luglio 1993.”

In relazione a quest’ultimo punto nelle piattaforme rivendicative definite nelle scorse settimane per il rinnovo normativo ed economico dei CCNL sopracitati, abbiamo previsto una specifica richiesta di stabilizzazione dell’istituto concordato nell’intesa del 2006 (130 euro annuali) e di trasformazione in un istituto permanente definito “mancato premio di risultato”, rivendicandone altresì l’ incremento.

In base a quanto concordato e sottoscritto, il riconoscimento dell' "elemento perequativo" spetta ai lavoratori dipendenti da aziende che non applichino accordi collettivi di secondo livello con contenuto economico e che non abbiano ricevuto nell'anno 2006 erogazioni retributive aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL.

Per "contrattazione di secondo livello con contenuto economico" infatti va intesa quella relativa ad istituti retributivi (maggiorazioni, premi di risultato, mensilità aggiuntive, premi di produzione, superminimi collettivi ecc.).

Di conseguenza l'"elemento perequativo" deve essere corrisposto:

- interamente qualora nel corso del 2006 non sia stato pagato alcun trattamento retributivo aggiuntivo a quelli definiti dal CCNL
- fino a concorrenza dei 130 € qualora nel corso del 2006 siano stati riconosciuti trattamenti aggiuntivi a quelli previsti dal CCNL di valore complessivo inferiore a 130 €.

Vi segnaliamo altresì che detto "elemento perequativo" spetta anche ai lavoratori con contratto a termine o con rapporti di somministrazione a tempo determinato, laddove questi lavoratori siano in forza al 1° giugno 2007 e abbiano prestato attività lavorativa nel corso del 2006, nel rispetto, ovviamente, dei mesi di effettivo servizio. A tal fine, lo ricordiamo, la frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata mese intero.

Ci sembra opportuno richiamare l'attenzione di tutte le strutture sindacali per la completa e corretta applicazione di quanto previsto negli accordi del 2006.

Vi invitiamo infine a segnalare agli Uffici Sindacali nazionali di Fim, Fiom e Uilm tutte le situazioni di mancata o controversa applicazione dell' "elemento perequativo"

Le segreterie nazionali Fim Fiom Uilm